COMMISSIONE V

DIFESA

CXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 781

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico. (2227). 781

PRESIDENTE 781, 786, 787, 788, 789, 790, 791

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore* . . . 781, 783, 784, 788, 789, 790

MEDA 783, 785, 787, 788, 789, 790

VOCINO 783

COPPI ALESSANDRO 783, 784, 785, 787, 788, 790

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 783, 786, 787, 788, 789, 790

GUADALUPI 783, 785, 786, 787

GEUNA 784, 787, 789

BOTTONELLI 784, 787

CARIGNANI. 786

VIOLA 786, 787

CARRON 787

SACCENTI 787

SPIAZZI 788, 789, 790

PAGLIUCA 789, 790

MARZAROTTO 791

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Leonetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle misure di indennizzo privilegiato aeronautico. (2227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere sfavorevole alla proposta formulata da questa Commissione, nel senso di unificare per tutti la misura dell'indennizzo, fissandola in lire 2 milioni.

L'onorevole Valandro Gigliola, relatore, è pregata di comunicarci le conclusioni ed eventuali nuove proposte.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Dobbiamo, prima di tutto, chiarire alcuni punti che mi pare siano rimasti un po' confusi nella seduta del 5 marzo.

Alcuni colleghi presentarono degli emendamenti, non tutti molto chiari, anzi, alcuni abbastanza vaghi e generici, che io completai, preparando le relative tabelle.

Così, per quanto riguarda la proposta Meda-Pagliuca, io dissi che, se si voleva fissare un indennizzo unico, questo non avrebbe dovuto essere inferiore ai due milioni di lire, con una spesa che si poteva presumere sui 120 milioni annui. Per quanto riguarda la proposta Pajetta - Guadalupi, dissi che la spesa si doveva prevedere in 127 milioni, mentre per la proposta Spiazzi si poteva presumere una spesa di 114 milioni. In quell'occasione, e mi riferisco alla seduta del 18 gennaio, posi alla Com-

missione delle precise domande per stabilire se, nel caso che venisse accolto il criterio dell'unicità del trattamento proposto dal collega Meda, si dovesse tener conto del solo carico di famiglia, oppure anche dell'anzianità, ed in quale misura.

È chiaro che la Commissione, votando per il criterio dell'indennizzo unico, avrebbe dovuto tener conto delle mie precise dichiarazioni, in base alle quali l'indennizzo unico avrebbe dovuto essere fissato nella misura di due milioni, sempre, beninteso, che tale criterio avesse prevalso. E all'atto della votazione a me sembrò che ciò dovesse essere ben chiaro, e pertanto fu proposta tale cifra alla Commissione finanze e tesoro, e nella relazione fu illustrato il motivo.

Come è noto, la Commissione finanze e tesoro ha risposto invitando la Commissione a precisare come si sarebbe fatto fronte al maggior onere.

Giunti a questo punto, a me sembra che, anche ai sensi del regolamento, per quanto riguarda i rapporti delle singole Commissioni con la Commissione finanze e tesoro, si debba decidere se insistere sul criterio dell'indennizzo unico, oppure adottare un'altra soluzione. È chiaro che, se insistiamo sul criterio dell'indennizzo unico e sulla misura indicata, si viene a creare un conflitto fra la Commissione finanze e tesoro e la nostra, per cui si rende necessario trasferire la discussione in Assemblea. Se non insistiamo, dobbiamo decidere se ripiegare su una misura ridotta, quale potrebbe essere quella di un milione e mezzo, oppure se adottare il criterio del raggruppamento dei gradi. Se vogliamo adottare il criterio del raggruppamento, dobbiamo scegliere fra il criterio Spiazzi, il criterio Guadalupi-Pajetta e quello proposto dalla sottoscritta.

Io ritengo che, rimanendo nell'ambito dell'indennizzo unico, la cifra, tenuto conto dei gradi più alti, venga ad essere troppo bassa, mentre, secondo la mia proposta, essa viene ad essere mantenuta in due milioni. Per questo motivo, dichiaro che io non posso aderire al criterio dell'indennizzo unico fissato in un milione e mezzo. Propongo, perciò, di adottare il sistema dei raggruppamenti, scegliendo una tabella più confacente all'interesse della categoria ed anche alle istanze di giustizia sociale che abbiamo tante volte espresse.

Nell'ultima seduta, io avevo proposto 4 gruppi; ora, però, avendo sentito il parere dei tecnici e gli umori degli interessati, ritengo di poter accogliere la tesi del Governo, del raggruppamento in 5 gruppi, essendo quasi unanime il parere che non possono mettersi sullo stesso piano i sottufficiali ed i militari di truppa, trattandosi di due categorie distinte, sia nei regolamenti militari che nei provvedimenti legislativi.

L'onere, sulla base delle risultanze del 1951, troverebbe copertura nello stanziamento di bilancio: la cifra, difatti, arriverebbe a circa 70 milioni, e ad essa sarebbe necessario aggiungere quel margine di cui anche le tabelle ministeriali avevano tenuto conto in previsione di un aumento delle persone che avrebbero dovuto volare; comunque, si tratta sempre di una cifra presunta e che, in ogni modo, ci consente di mantenerci nell'onere previsto e stanziato di 91 milioni.

Le suddivisioni sarebbero, per i militari: ufficiali generali, ufficiali superiori, ufficiali inferiori, sottufficiali, truppa; per il personale civile: dal 1° al 5° grado, dal 6° all'8° grado, dal 9° all'11° grado e gli avventizi di I e II categoria (e con ciò si andrebbe incontro anche al desiderio espresso dall'onorevole Saccenti), il 12° e il 13° grado e gli avventizi di III categoria, gli avventizi di IV categoria e il personale d'ordine.

Le tabelle relative sarebbero le seguenti:

GRADO	IN CASO DI MORTE		IN CASO DI INFERMITÀ		
	A favore della vedova e dei figli	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 2ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 3ª categoria di pensione
TABELLA *A*.					
Ufficiali generali	2.500.000	625.000	2.500.000	2.250.000	625.000
» superiori	2.000.000	500.000	2.000.000	1.800.000	500.000
» inferiori	1.500.000	390.000	1.500.000	1.400.000	390.000
Sottufficiali	1.100.000	275.000	1.100.000	990.000	275.000
Graduati e militari di truppa	900.000	225.000	900.000	810.000	225.000
TABELLA *B*.					
Dal 1° al 5°	2.500.000	625.000	2.500.000	2.250.000	625.000
Dal 6° all'8°	2.000.000	500.000	2.000.000	1.800.000	500.000
Dal 9° all'11° e avventizi di 1ª e 2ª categoria	1.500.000	390.000	1.500.000	1.400.000	390.000
Dal 12° al 13° e avventizi di 3ª categoria	1.100.000	275.000	1.100.000	990.000	275.000
Avventizi di 4ª categoria, personale d'ordine, custodi di campi di fortuna e salariati	900.000	225.000	900.000	810.000	225.000

MEDA. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Valandro, non ho nulla in contrario ad accettare il suo principio, rinunciando provvisoriamente al mio che, tuttavia, mi riservo di riprendere in altra occasione, perché, per la cronaca, ricordo che, all'atto dell'istituzione dell'Aeronautica, avvenuta ad opera del ministro Balbo, tale indennizzo era unico per tutti gradi e che, solo con l'evolversi dei tempi e dei sistemi, con l'abolizione del criterio democratico, si è arrivati alla sperequazione. Aderisco alla proposta del relatore, anche in considerazione che, in sostanza, vi è un raccorciamento della differenza fra i varî gradi.

Devo, tuttavia, fare due osservazioni. Non comprendo perché mai sia stata stabilita un'indennità anche per il generale d'armata, quando tale grado non esiste nell'Aeronautica; non comprendo, inoltre, perché sia stata stabilita un'indennità per il personale civile di 1°, 2° e 3° grado, quando tali gradi non esistono nell'Amministrazione dell'Aeronautica.

VOCINO. Evidentemente quelle indennità vanno riferite a qualche funzionario di uno di quei tre gradi nel caso che dovesse volare.

MEDA. Nessun funzionario, che non sia dell'amministrazione aeronautica, ha diritto a quest'indennità. Altrimenti dovremmo estenderla a tutte le amministrazioni.

VOCINO. Sono d'accordo, ma penso che quella sia la ragione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Noi non dobbiamo dimenticare che il disegno di legge si riferisce alla legge 10 gennaio 1929, n. 59, le cui tabelle prevedevano l'indennizzo per i gradi ai quali ha fatto cenno l'onorevole Meda.

COPPI ALESSANDRO. Ma, nello stabilire i raggruppamenti, basta parlare soltanto di ufficiali generali, senza specificare i gradi.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma il generale d'armata esiste, però, in guerra!

GUADALUPI. Non posso nascondere che sono oltremodo spiacente di quanto sta accadendo in questa Commissione: prima si delibera, poi si ritorna sulla deliberazione già adottata, dimenticando che non possiamo revocare le deliberazioni prese, se non nelle forme legislative. Sono anche spiacente per il cambiamento verificatosi nell'atteggiamento

di alcuni colleghi, nel corso delle discussioni, il che è diventato un sistema, ogni qualvolta si sia deliberato in contrario avviso al parere ed alla volontà del Governo. E questa è la circostanza più significativa che, a nostro giudizio, ci deve richiamare ad un maggior senso di responsabilità e di serietà.

A noi non pare, da un punto di vista morale, da un punto di vista regolamentare, e da un punto di vista sostanziale che, nonostante le tardive dichiarazioni del collega Meda, si possa abbandonare una decisione adottata dalla nostra Commissione. La onorevole Valandro ci ha fatto sapere, testé, di essere contraria sia all'emendamento Meda-Pagliuca, perché genericamente formulato, sia allo stesso criterio dell'unicità dell'indennizzo, qualora la misura fosse ridotta ad un milione e mezzo per rientrare nello stanziamento previsto.

È su quest'ultimo punto che io intendo insistere. Noi abbiamo deliberato di seguire il criterio dell'indennizzo unico, e non quello del raggruppamento, per ragioni che, essendo già state ampiamente illustrate, ritengo inutile ripetere. Ora, io pongo questo quesito: in quale forma può essere revocata una nostra deliberazione ? specie se manca un fatto nuovo che venga ad integrare od a modificare la relazione al disegno di legge e le stesse precedenti discussioni ?

La risposta, a mio parere, è la seguente: avendo deliberato per l'unicità del sistema, noi dobbiamo discutere soltanto sulla misura dell'indennizzo; il criterio del raggruppamento non deve più entrare in discussione, perché è già stato da noi respinto. E ciò, come ho detto, per ragioni morali, procedurali, regolamentari e sostanziali.

Quindi, per la serietà dei nostri lavori, faccio questo richiamo al regolamento.

E non faccio mio l'emendamento Meda, appunto perché ritengo che, essendo già stato accettato, non sia il caso di riproporlo.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Fino dall'inizio io ho detto che dobbiamo decidere se insistere sul criterio dell'indennizzo unico e, in caso affermativo, quale misura stabilire.

GEUNA. Il collega Guadalupi dice che, avendo noi deliberato in favore dell'indennizzo unico, non possiamo revocare tale deliberazione. Ora, in proposito, il relatore, che è responsabile di accogliere o meno la impostazione, ha subito obiettato che il criterio, così genericamente formulato, non aveva fondamento, ed ha fissato la misura. Oggi, l'onorevole Meda, proponente dello emendamento, viene a dirci che l'indennizzo può essere ridotto, ed allora, giustamente, il relatore osserva che non può più essere d'accordo e si dichiara favorevole al criterio del raggruppamento in 5 categorie.

In conseguenza, non raggiungendo il suo scopo lo spirito informatore dell'emendamento Meda, io sono del parere che a noi non sia preclusa la possibilità di ridiscutere la materia.

COPPI ALESSANDRO. Vorrei soltanto richiamarmi al regolamento, visto che il collega Guadalupi s'è appellato al regolamento.

Il regolamento, in uno dei capoversi dell'articolo 40, dice: « Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione finanze e tesoro esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, comma 3°. Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le conseguenze finanziarie, ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Sostanzialmente, a mio modo di vedere, da quanto ho letto si evince che quando una Commissione, nell'esaminare un disegno di legge, stabilisce di aumentare la spesa proposta dal Governo e la Commissione finanze e tesoro esprime un parere non favorevole in dipendenza dell'aumento di spesa, la Commissione competente ha la facoltà di ritornare sulla decisione. Quindi, se ci si appella al regolamento, non vedo quale difficoltà ci sia a che la nostra Commissione ritorni sulla sua decisione. Sostanzialmente, quindi, io ritengo che non c'è niente di irrevocabile e, di conseguenza, penso che le ragioni addotte dall'onorevole Guadalupi, in linea di fatto, non abbiano ragione d'essere e che la Commissione possa senz'altro passare all'esame del disegno di legge, anche mutando decisione, se di decisione precedentemente presa si vuole parlare.

BOTTONELLI. Ribadisco le osservazioni dell'onorevole Guadalupi ed esprimo la mia sorpresa per il tentativo di insabbiare una deliberazione in precedenza adottata dalla Commissione, tentativo che ci richiama a quello spiacevole episodio recentemente verificatosi in Assemblea, quando l'intervento del Governo ha posto l'Assemblea stessa nelle condizioni di dover ritornare su una deliberazione già solennemente adottata.

Il relatore si è dichiarato, oggi, contrario all'emendamento Meda-Pagliuca che noi avevamo già adottato: io affermo che noi, al punto a cui siamo giunti, non possiamo fare altro che discutere sull'entità dell'indennizzo unico, ma non più sul criterio. Possiamo discutere se il milione e mezzo sia o meno sufficiente; possiamo cercare di elevare un po' la cifra e, conseguentemente, chiedere un nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro ed al Governo, ma non possiamo recedere dalla nostra deliberazione di adottare il criterio dell'indennizzo unico.

L'onorevole Geuna osserva che il criterio fissato nell'emendamento è troppo generico e manca di un suo fondamento: ma è l'uguaglianza dell'indennizzo il criterio fondamentale dell'emendamento ! e su di esso non si può tergiversare. E se è vero che con questo sistema si crea effettivamente un appiattimento, è altrettanto vero che tale appiattimento non si raggiunge in senso assoluto, perché i familiari di questi Caduti avranno sempre diritto ad una pensione. E le pensioni, come è noto, seguono un criterio differenziato.

Per quanto riguarda l'articolo 40 del regolamento, citato dall'onorevole Coppi, non mi pare che esso possa essere invocato per consentirci di ritornare sulla decisione presa. Esso, invece, ci consente, qualora si trovi il mezzo di ridurre la spesa, di chiedere un nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro; parere che, se negativo e non accolto dalla nostra Commissione, può creare un conflitto fra le due Commissioni e indurre il Presidente della Camera a deferire l'esame degli articoli controversi alle Commissioni riunite, oppure a rimettere all'Assemblea l'intero disegno di legge.

COPPI ALESSANDRO. Alcune delle osservazioni dell'onorevole Bottonelli hanno un loro fondamento; tuttavia, noi dobbiamo partire da una constatazione di fatto, che è la seguente: la deliberazione adottata dalla Commissione, è stata, a dir poco, una deliberazione poco chiara. L'onorevole Meda, infatti, presentatore della proposta, non precisò l'ammontare dell'indennizzo unico e, di conseguenza, tutta la discussione si è basata sul presupposto che l'indennizzo dovesse essere non inferiore ai due milioni. Per cui, tutto sommato, può accadere che noi ci troviamo d'accordo sulla deliberazione del criterio di massima, soltanto se l'ammontare dell'indennizzo resta fissato nella misura di due milioni, che fu alla base delle nostre discussioni; possiamo, però, non essere più d'accordo se la somma deve essere ridotta oppure aumentata. Ora, non avendo la Commissione finanze e tesoro espresso parere favorevole alla concessione di un indennizzo nella misura di due milioni, la Commissione è libera di tornare sulle sue decisioni, anche in merito al criterio da seguire, ed adottarne uno diverso. Naturalmente, non voglio dire, con ciò, che noi siamo obbligati a ritornare sulla nostra decisione: noi possiamo anche insistere sul concetto espresso ed approvato l'altra volta, salvo a richiedere un ulteriore parere, se la nostra deliberazione fosse tale da comportare ancora un aumento dell'onere finanziario a carico dello Stato.

È evidente, tuttavia, che, al punto in cui siamo, non ci restano che due soluzioni: ritornare sulla deliberazione già presa, oppure continuare la discussione sulla base adottata nella seduta precedente e richiedere un ulteriore parere alla Commissione finanze e tesoro.

MEDA. Mi sembra che l'interpretazione dell'articolo 40 del regolamento sia più semplice di quanto finora non sia apparso. Quando la Commissione ha approvato quel criterio indicativo da me proposto – perché non si può parlare né di emendamento né di articolo aggiuntivo –, non ha approvato un emendamento, poiché questo non era nello spirito di chi ha approvato o disapprovato...

GUADALUPI. Abbiamo approvato anche noi, e quindi conta anche lo spirito che noi indendevamo !

MEDA. Se avessimo approvato un emendamento, è logico che ora non potremmo ritornare sulla nostra decisione, ma, avendo soltanto approvato un criterio indicativo, noi dobbiamo, agli effetti pratici, formularlo in un articolo. È qui che sorge la discussione. Fintanto che noi non formuliamo l'articolo, e lo approviamo, noi possiamo sempre tornare sulle nostre decisioni, perché è chiaro che soltanto l'articolo può essere inserito in una legge, e non già un criterio indicativo, che è soltanto un'idea. Infatti, la questione dei due milioni è stata sollevata dal relatore, di sua spontanea volontà. Ora, se noi ritorniamo sulla decisione, non vedo nulla di eccezionale, niente di irregolare, nessuna violazione dell'articolo 40 del regolamento, poichè a mio avviso, quello che conta è la formulazione degli articoli, e noi non abbiamo discusso gli articoli e neppure degli emendamenti !

GUADALUPI. Poiché la discussione investe un problema troppo grave, vorrei pre-

cisare ancora meglio per quali ragioni io insisto sul concetto della impossibilità, da un punto di vista formale, morale, giuridico e sostanziale, di ritornare nella nostra deliberazione.

Il giorno in cui l'onorevole relatore presentò le sue conclusioni su questo disegno di legge, dopo lunga ed importante discussione, alla quale presero parte numerosi deputati...

CARIGNANI. L'onorevole Guadalupi ha già parlato; faccio richiamo al regolamento!

GUADALUPI. Quand'è così, dichiaro di non aver più nulla da dire.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Credo che ormai tutto sia chiaro e che non ci resti che decidere se insistere o meno sul criterio dell'indennizzo unico.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prima di entrare nel merito della discussione, è necessario conoscere la decisione della Commissione sul parere della Commissione finanze e tesoro.

VIOLA. Faccio proposta formale di non aderire al parere della Commissione finanze e tesoro.

GUADALUPI. Per spiegare il motivo per il quale voterò a favore della proposta Viola, è necessario che mi richiami ai precedenti delle nostre discussioni.

Nella seduta del 19 dicembre 1951, fra gli altri ordini del giorno, il Presidente comunicò – e quanto affermo risulta dal resoconto stenografico della seduta stessa – che era stato presentato, fra gli altri, il seguente emendamento, sotto forma di articolo aggiuntivo:

« L'indennità privilegiata aeronautica in caso di morte resta stabilita unica per tutti i gradi solo variando in ragione dello stato di famiglia della vittima. In caso di infermità verrà pure graduata in dipendenza dello stato di famiglia dell'infortunato ed in rapporto alla sua età ».

L'articolo aggiuntivo era sottoscritto dagli onorevoli Meda, Spiazzi, e Cavalli.

Ora si può anche dire che il pensiero dei proponenti non è stato formulato in una forma giuridicamente perfetta – emendamento o articolo aggiuntivo, non conta – ma non si può disconoscere che esso è stato preso in considerazione dalla nostra Commissione, che lo ha sottoposto al parere della Commissione finanze e tesoro. Siccome, però, esso non era formulato con estrema chiarezza, lo stesso collega Meda, in contrasto con quel che io dicevo, ed a sostegno di quanto affermava il collega Coppi, intervenne a favore della richiesta di rinvio della discussione, sembrandogli giusto che il relatore dovesse studiare bene il nuovo criterio, perché esso veniva a cambiare radicalmente l'impostazione del disegno di legge. E la richiesta di rinvio fu accolta.

Nella seduta del 18 gennaio 1952, preoccupata di esporre il suo personale pensiero, la onorevole Valandro così si esprimeva a proposito delle varie proposte presentate nella precedente seduta e da lei esaminate: « Esprimo subito il mio parere su queste proposte: 1° Gli onorevoli proponenti non hanno precisato la misura, ma io penso che, tenuti presenti i gradi più alti, essa non dovrebbe essere inferiore ai due milioni. Dai calcoli fatti, un tale indennizzo, tenendo come media 28-30 caduti all'anno, comporterebbe la spesa di circa 120 milioni all'anno, mentre nel disegno di legge è prevista una spesa di 91 milioni e, quindi, si supererebbero di molto le previsioni. Se l'indennizzo unico venisse stabilito nella misura di un milione e mezzo, ci avvicineremmo di più ai 91 milioni previsti, perché si andrebbe sui 94 milioni all'anno, ma a questa somma si dovrebbero aggiungere le aliquote per i membri a carico, ed allora la spesa verrebbe ad aumentare di molto e l'aggravio non troverebbe certamente la copertura necessaria...

PRESIDENTE. La prego di limitare il suo intervento alla dichiarazione di voto.

GUADALUPI. Ho già detto che spiego le ragioni del mio voto favorevole alla proposta Viola.

In quella seduta si approvò il criterio dell'indennizzo unico con regolare votazione per alzata di mano. Dopo di che, su questo emendamento non specificato, fu chiesto il parere alla Commissione finanze e tesoro, la quale ha espresso parere sfavorevole. Il criterio da noi formulato e contento in un apposito emendamento con cui veniva fissata in due milioni la misura dell'indennizzo, comportava una differenza di spesa, nei confronti delle previsioni governative, di 29-30 milioni. Ed io ritengo assurdo che la Commissione finanze e tesoro, di fronte ad un simile provvedimento, dichiari che non si trova la copertura per una maggiore spesa di 30 milioni!

È per queste ragioni che io aderisco alla proposta dell'onorevole Viola.

Noi non possiamo tornare sulla nostra deliberazione. Nel caso che dovessimo ritornarvi, propongo, in via subordinata, di rinviare per un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro, limitatamente alle conseguenze finanziarie, l'emendamento da noi

proposto, che comporta un aumento di onere di 29 milioni.

CARRON. Io mi asterrò dalla votazione, ma ricordo che esiste anche un emendamento, molto preciso, dell'onorevole Spiazzi, il quale stabilisce in due milioni la misura dell'indennizzo unico: quindi, noi non abbiamo deliberato su un criterio vago.

BOTTONELLI. Mi associo a quanto è stato detto dall'onorevole Guadalupi e ribadito dall'onorevole Carron. L'emendamento è chiarissimo ed inequivocabile e mi pare che sia preclusivo ad ogni nostra deliberazione contraria, anche soltanto di forma, al criterio approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Viola di non aderire al parere della Commissione finanze e tesoro.

Chi approva la proposta è pregato di alzare la mano.

SACCENTI. Siamo sei contro sei...

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Viola non è accolta.

SACCENTI. Se si fanno di questi pasticci è inutile votare. Prima restano con la mano abbassata, poi l'alzano...

GEUNA. Non ammettiamo che si parli di pasticci.

BOTTONELLI. Volete fare proprio come vi pare, anche quando i vostri stessi non sono d'accordo! Volete obbligarli a fare quel che non sentono di fare.

PRESIDENTE. Tutto si è svolto regolarmente. Non c'è stata simultaneità nell'alzata di mano, ma ciò non vuol dire che la votazione sia stata irregolare.

VIOLA. Elevo formale protesta: qualche collega ha alzato la mano in ritardo.

COPPI ALESSANDRO. Faccio presente all'onorevole Viola che l'esito di una votazione è annunciato dal Presidente.

BOTTONELLI. Il Presidente s'è rivolto al rappresentante del Governo, quando ha constatato che erano 6 favorevoli e 6 contrari.

COPPI ALESSANDRO. Se anche fosse vero – ma non è vero – che la votazione aveva dato come esito 6 contro 6, la proposta sarebbe stata ugualmente respinta.

VIOLA. Quella è un'altra questione.

PRESIDENTE. Ripeto che la votazione è stata perfettamente regolare.

GUADALUPI. Dichiaro che la opposizione abbandonerà l'aula in segno di protesta.

(*I deputati dell'opposizione lasciano l'aula*).

GEUNA. Non soltanto come membro di questa Commissione, ma come deputato, non posso ammettere che un collega definisca « pasticci » i nostri atti! La votazione è stata regolarissima, perché il Presidente non aveva annunciato il risultato, del resto, finché la votazione non è chiusa si ha sempre il diritto di esprimere il proprio voto.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione.

MEDA. Vorrei conoscere con esattezza le cifre proposte.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io ho qui dei dati molto precisi, dove è contemplato anche il carico di famiglia, contenuti nella seguente tabella che propongo alla approvazione della Commissione:

GRADO	IN CASO DI MORTE		IN CASO DI INFERMITÀ		
	A favore della vedova e dei figli	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 2ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 3ª categoria di pensione
TABELLA *A*.					
Ufficiali generali	2.500.000	625.000	2.500.000	2.250.000	625.000
» superiori	2.000.000	500.000	2.000.000	1.800.000	500.000
» inferiori	1.500.000	390.000	1.500.000	1.400.000	390.000
Sottufficiali	1.100.000	275.000	1.100.000	990.000	275.000
Graduati e militari di truppa	900.000	225.000	900.000	810.000	225.000

Vorrei dire, ora, due parole per quanto riguarda la questione del criterio da seguire. Sono state sollevate due questioni: quella dell'appiattimento e quella della misura. È stato opportuno escludere il criterio dell'appiattimento, perché. dai dati statistici in mio possesso, risulta che, come media, vi sono stati, ogni anno: 1 ufficiale generale, 3 ufficiali superiori, 16 ufficiali inferiori e 8 sottufficiali deceduti. Pertanto, se si fosse voluto appiattire, restando sempre nell'ambito dell'onere consentito dal bilancio, avremmo tolto agli ufficiali generali 500.000 lire, o 1 milione secondo che l'indennizzo unico fosse stato fissato in un milione e mezzo o in due milioni; in quest'ultimo caso avremmo tolto mezzo milione ciascuno agli ufficiali superiori e, in base alle medie, avremmo avuto una disponibilità di due milioni e mezzo che, ripartiti fra gli infortunati delle altre categorie, avrebbero consentito un aumento di poche decine di migliaia di lire.

In quanto al merito, cioè alla misura, si deve tener presente che, alle cifre che ho lette, va aggiunto un dodicesimo per ogni anno di volo. Ora, per gli ufficiali inferiori, viene calcolato un periodo di volo medio di dodici anni, e, di conseguenza, la somma viene ad essere praticamente raddoppiata; lo stesso può dirsi per i sottufficiali...

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Mi pare che non sia normale considerare una media di dodici anni di volo per i sottufficiali...

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io ho dei dati statistici molto esatti. Per gli ufficiali inferiori si registra una media di dodici anni di volo; ed altrettanto per i sottufficiali; per i graduati e gli avieri si considerano, invece, sei anni. Quindi, in sostanza, sono 3.000.000 per gli ufficiali inferiori e 2.400.000 per i sottufficiali. Lo stesso ragionamento vale per i graduati ed i militari di truppa: alle 900.000 lire vanno aggiunte ancora 450.000 lire per i sei anni di volo. Comunque, posso anche aderire ad aumentare fino a un milione la base per i graduati ed i militari di truppa, aumentando, inoltre, il minimo stabilito alle colonne 1, 3 e 4, e cioè a favore della vedova con figli, e dei pensionati per infermità ascrivibili alla prima o alla seconda categoria, di 200.000 lire per ciascun figlio a carico e, nel caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria, di 100.000 lire per ciascun figlio a carico.

MEDA. Uguale per ogni grado ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì. In sostanza, la base per l'ultima categoria dovrebbe essere così aumentata:

1.000.000, 250.000, 1.000.000, 900.000, 250.000.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Ma noi avevamo concordato delle tabelle diverse ! Avevamo stabilito di prendere per ogni gruppo l'indennità spettante al grado più elevato... le cose adesso stanno un po' diversamente, mentre dobbiamo considerare che tutto deve essere proporzionato !

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Essendo stato chiesto un distacco dai sottufficiali, ho creduto bene di apportare un lieve miglioramento per la truppa. Per quanto riguarda le altre cifre, esse sono quelle concordate. Tutt'al più si tratta di qualche arrotondamento che non sposta molto.

SPIAZZI. Ma l'onorevole Valandro non ha tenuto alcun conto della mia proposta, che pure era stata formulata in termini logici e giuridici ?

PRESIDENTE. Evidentemente il collega Spiazzi non ricorda che, fin dal 5 marzo, l'onorevole Valandro ha dichiarato di ritenere che, dopo il parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro, era necessario ripiegare sulla sua proposta del raggruppamento in 5 categorie.

SPIAZZI. Ma giacché è stato abbandonato il criterio dell'indennizzo unico per salvaguardare la gerarchia, allora si salvaguardi completamente questo criterio...

PRESIDENTE. Ma il suo punto di vista, onorevole Spiazzi, è rispettato !

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. La sola differenza esistente tra la mia tabella e quella proposta dall'onorevole Sottosegretario sta nell'ultimo gruppo. Poco fa l'onorevole Sottosegretario ha detto che avrebbe aderito a portare ad un milione la cifra di 900.000 lire: io sono perfettamente d'accordo.

L'onorevole Sottosegretario ha, inoltre, affermato che le misure stabilite nelle colonne 1, 3 e 4 debbono essere maggiorate di 200.000 lire e quelle della 5ª di 100.000 per ciascun figlio a carico; io vorrei, però, che fosse precisato il criterio di divisione, eventualmente modificando l'articolo 4 della legge 10 gennaio 1929.

COPPI ALESSANDRO. Mi sorge un dubbio e credo di doverlo esprimere. Nella tabella originaria era detto: « A favore della vedova e dei figli »; secondo la nuova tabella, che ci viene presentata in questo momento dal Governo, si dice: « A favore della vedova »; e poi si aggiunge: « Le misure, ecc., ecc. devono essere maggiorate di lire 200.000 ».

Ora, da un punto di vista giuridico, noi stiamo facendo una cosa che non mi sembra giusta, perché, in sostanza, noi finiamo col dare alla vedova due milioni e mezzo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa interpretazione non è condivisa dal Governo. Le tabelle stabiliscono la misura delle indennità e, nello stabilire tali misure, dicono che, quando ci sono figli a carico, la misura viene elevata. Ma ciò non significa che l'indennità base deve andare alla vedova e le cento o le duecentomila lire di aggiunta ai figli! I criteri di ripartizione fra la vedova ed i figli restano sempre quelli stabiliti dall'articolo 4 della legge 10 gennaio 1929, altrimenti peggioreremmo la situazione dei figli.

Quindi, l'articolo 4 rimane immutato; noi modifichiamo soltanto la tabella, e nello stabilire il nuovo indennizzo, precisiamo che esso è anche in rapporto al numero dei figli, non in quanto quest'ultimo indennizzo vada a favore dei figli e il resto alla vedova, ma in quanto costituisce un ulteriore indennizzo in rapporto al nucleo familiare. Questa è l'interpretazione del Governo.

PRESIDENTE. La Commissione è di accordo in quest'interpretazione?

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Io sono un po' perplessa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Acconsento, allora, a che nella colonna n. 1 della tabella si usi questa dizione: « a favore della vedova e dei figli ».

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Così sono d'accordo.

SPIAZZI. Mi pare che la discussione e la suddivisione siano state un po' caotiche. C'è una differenza di un milione tra un ufficiale generale ed un ufficiale superiore, mentre c'è una differenza di sole centomila lire tra un maresciallo ed un aviere: non mi sembra logica questa suddivisione. Io avevo aderito alla proposta Meda pensando che essa fosse applicata con un certo senso logico!

PRESIDENTE. Il relatore aveva proposto 5 gruppi, che sono stati accettati; adesso si tratta di fissare il *quantum*: siamo tutti d'accordo per l'interpretazione...

SPIAZZI. Niente affatto!

PRESIDENTE. Neppure per quanto riguarda il carico di famiglia?

SPIAZZI. Per quello sì.

MEDA. Avevo chiesto in precedenza la parola.

Desidero prendere atto, con sodisfazione, che il Governo ha accettato il criterio da noi formulato di tener conto dello stato di famiglia nello stabilire le indennità. È chiaro che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, la procedura è esattissima: le somme aggiunte vengono ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 4 della vecchia legge.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Con la dizione di « vedova e figli ».

PAGLIUCA. Ho formulato il seguente emendamento all'articolo 4 della legge 10 gennaio 1929:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 4 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, è così modificato:

« L'indennizzo con gli eventuali aumenti è concesso alla vedova purché risulti che non sia passata in giudicato una sentenza di separazione personale per colpa di essa.

Se concorrono figli legittimi o legittimati o naturali riconosciuti dal padre prima del matrimonio, le indennità dovute saranno maggiorate di lire 200.000 per ciascun figlio ».

Si tratta di stabilire un diritto non soltanto a favore dei figli legittimi, perché se lasciamo questa dizione i figli legittimati o quelli riconosciuti dalla vittima prima del matrimonio resterebbero fuori. Si tratta, in sostanza, di modificare soltanto per questo: riconoscere il diritto alla vedova quando non v'è una sentenza passata in giudicato e riconoscere, altresì, il diritto ai figli legittimati o riconosciuti.

MEDA. E il codice civile?

PAGLIUCA. Noi stabiliamo che nell'applicazione di questa legge si tengano presenti, oltre che i figli legittimi, i legittimati e quelli riconosciuti dal *de cuius* prima del matrimonio.

MEDA. Debbo dichiarare che la proposta dell'onorevole Pagliuca è pericolosissima, in quanto viene a modificare norme precise del codice civile. Sarebbe gravissimo che la Commissione della difesa sancisse una norma simile.

GEUNA. Io la ritengo improponibile.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il testo proposto dall'onorevole Pagliuca differisce dal testo dell'articolo 4 della legge 10 gennaio 1929, in quanto introduce nella legge i figli legittimati o naturali (ed a questo mi oppongo, per le ragioni già dette e cioè perché si introdurrebbe una modifica sostanziale al codice); esso, però, sposta i termini della successione, ritornando al concetto che a ciascun figlio siano date 200.000 lire e basta. E poiché non è questo il criterio di ripartizione accolto dal Governo, mi dichiaro contrario anche per questa seconda parte.

PAGLIUCA. Non insisto nell'emendamento. Faccio, però, notare che la disposizione dell'articolo 4, relativa alla ripartizione dell'indennizzo, non è conforme alle disposizioni del codice civile in materia di successione.

PRESIDENTE. L'emendamento Pagliuca essendo stato ritirato, passiamo all'esame del primo raggruppamento.

SPIAZZI. Propongo di modificare le misure dell'indennizzo previste nella tabella come segue: ufficiali generali, 2.000.000; ufficiali superiori, 1.750.000; ufficiali inferiori, 1.500.000; sottufficiali, 1.250.000; truppa, 1.000.000.

Le misure dell'indennizzo mi sembrano così più logiche ed umane di quelle altre, dove tra ufficiali generali ed ufficiali inferiori vi è la differenza di un milione, mentre la differenza tra marescialli e truppa è di appena centomila lire. Non è possibile, non è logico, non è umano che quest'ultima differenza sia così ridicola!

Inoltre, v'è da considerare che, togliendo mezzo milione ad un generale, non si arreca un gran danno, perché l'indennizzo viene enormemente aumentato, in quanto, in genere, il generale ha il massimo degli anni di volo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso che ripetere quel che ho già detto. Poiché dai dati statistici risulta la morte di un ufficiale generale in media all'anno, la riduzione di mezzo milione sullo indennizzo non giova gran ché, perché solo mezzo milione si viene ad economizzare; e questa somma è assolutamente insufficiente per coprire, restando nei termini dell'economia prevista dalla legge, l'aumento degli altri tre gruppi.

SPIAZZI. Sono sufficienti; fate bene i calcoli e vedrete che ne abbiamo in abbondanza.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Io non sono d'accordo, perché mi pare che, specialmente per gli ufficiali superiori, si scenda un po' troppo in basso: gli ufficiali superiori verrebbero ad essere privati di 250.000 lire!

Del resto, l'onorevole Spiazzi aveva già proposto un'altra tabella ed io avevo fatto i miei calcoli sulla base di quella tabella; cambiare all'ultimo momento non mi sembra che sia opportuno.

MEDA. Se il Governo dichiara esplicitamente che non può accettare la proposta Spiazzi, anch'io voterò contro. Ma se, modificando le dichiarazioni precedentemente fatte, crede di avere la possibilità di riesaminare le tabelle, mi asterrò dal votare la proposta Spiazzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spiazzi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'esame della tabella *A*, che porrò successivamente in votazione per i singoli gruppi.

Ufficiali generali:

2.500.000, 625.000, 2.500.000, 2.250.000, 625.000.

(*È approvata*).

Ufficiali superiori:

2.000.000, 500.000, 2.000.000, 1.800.000, 500.000.

(*È approvata*).

Ufficiali inferiori:

1.500.000, 390.000, 1.500.000, 1.400.000, 390.000.

(*È approvata*).

Sottufficiali:

1.100.000, 275.000, 1.100.000, 990.000, 275.000.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In piena coscienza, se per i sottufficiali la Commissione ritiene di dover sospendere, l'esame, approvando tutto il resto, io potrei comunicare, nella prossima seduta, se sia possibile aumentare leggermente le misure dell'indennizzo previste per questa categoria.

COPPI ALESSANDRO. Desidero fare un'osservazione. Il collega onorevole Spiazzi aveva ragione quando osservava che non è giusto dare un milione al graduato ed alla truppa e 1.100.000 lire al sottufficiale. Io sarei più favorevole a mantenere la cifra di 1.100.000 lire per i sottufficiali e lasciare le 900.000 lire per la truppa. Naturalmente, se il Governo può aumentare la cifra ai sottufficiali è meglio ancora.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di rinviare anche l'esame delle cifre previste per la truppa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare l'esame delle misure di indennizzo previste per i sottufficiali e per i graduati e militari di truppa.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame della tabella *B*, relativa al personale civile.

MARZAROTTO. Propongo di rinviare il seguito della discussione ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Marzarotto.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI